**VII convocazione Consiglio Istituto 2018/2021**

**17 settembre 2019**

**Punto 1.**

**Conseguenze per il Regolamento vigente di fruizione del pasto domestico negli spazi mensa a seguito della Sentenza della Cassazione che ha decretato il non riconoscimento del diritto al pasto domestico**

**Delibera n° 40**

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia e articolata discussione tra membri del Consiglio, ascoltati i genitori uditori che avevano richiesto di intervenire alla seduta, ascoltato il parere di ciascun membro,

- PRESO ATTO che l’ordinanza n° 06011/2019 REG. PROV. CAU. del 13/09/2019 del TAR Lazio è meramente sospensiva del Regolamento che nega il diritto al pasto domestico dell’istituto di Albano Laziale e non ha nessun effetto applicativo rispetto alle singole realtà del resto delle scuole pubbliche in Italia;

- PRESO ATTO del contenuto, illustrato dalla Dirigente e approfondito dai singoli Consiglieri, della Sentenza n. 20504-19 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Unite Civili del 30/07/2019, dei fatti di causa e delle ragioni della decisione;

- PRESO ATTO in particolare dei passaggi conclusivi della Sentenza, che espressamente statuiscono il principio secondo cui “[…]*un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’ autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile”;*

- PRESO ATTO che la Sentenza ha di fatto negato la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori riguardo alla possibilità di scelta fra refezione e pasto domestico sulla base delle seguenti argomentazioni:

1. riconoscimento del “tempo mensa” quale “tempo scuola” a tutti gli effetti, in virtù delle comuni finalità educative dell’offerta formativa, al cui perseguimento il tempo mensa concorre attraverso i processi di socializzazione ed educazione ad una equilibrata alimentazione, non limitandosi a “ […]*momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un progetto formativo comune”;*
2. salvaguardia del principio di gratuità dell’istruzione obbligatoria, in quanto il servizio mensa, così come gestito dall’Ente locale per competenza, è erogato “*in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi (art. 3 e 6 D. Lgs.vo n.63 del 2017), previa individuazione delle fasce di reddito sino al limite della gratuità in taluni casi”;*
3. accettazione da parte delle famiglie dell’offerta formativa della Scuola formalizzata all’atto dell’iscrizione;

- PRESO ATTO che la Sentenza, nel negare l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato, l’ha ricondotto all’espressione di un interesse legittimo, il cui accoglimento da parte della Scuola, nell’ambito delle prerogative connesse all’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, deve necessariamente essere contemperato e bilanciato con tutti gli interessi pubblici della comunità di riferimento;

- VALUTATI con attenzione gli interessi delle famiglie richiedenti il servizio del pasto esterno attraverso tutti gli elementi a disposizione, quali ad esempio il loro numero e la loro distribuzione sui plessi; l’importante richiamo della sentenza al concetto di solidarietà sociale e agli obblighi conseguenti;

- CONSIDERATI gli eventuali oneri che graverebbero sull’Istituto, dal punto di vista economico ed organizzativo, in particolare per quanto attiene la retribuzione dell’intensificazione del personale, l’acquisto di prodotti specifici per l’igienizzazione, l’impiego intensificato dei collaboratori scolastici e dei docenti, il cui impegno aggiuntivo in sorveglianza andrebbe a discapito di altre importanti attività didattiche inserite nel PTOF, per cui potrebbero ritenersi contro interessati danneggiati tutti gli alunni dell’istituto che non hanno richiesto l’attivazione dell’autorefezione;

- CONSIDERATE le criticità relative alle caratteristiche dei refettori dell’Istituto e alla questioni non risolte rispetto all’ “*esigenza che l'istituzione scolastica sia messa in condizione di controllare le fonti generatrici della responsabilità, contrattuale o da contatto sociale, cui è essa esposta per i danni subiti dagli alu*nni”, durante la fruizione del pasto e alla gratuità del pasto per il secondo docente in sorveglianza sul turno mensa;

DELIBERA

a maggioranza dei 15 presenti (con la sola astensione della Consigliera Caviglia) la SOSPENSIONE del Regolamento sulla fruizione del pasto domestico, fino ad oggi vigente nell’Istituto, approvato dal relativo Consiglio in carica, con Delibera 161 del 06/11/2018, con conseguente annullamento della possibilità delle famiglie degli alunni di usufruire del pasto domestico nei locali di refezione dei plessi durante il servizio mensa, fino a emanazione di relativa normativa nazionale da parte del MIUR.